

TARI

AGEVOLAZIONI:

1. Unità immobiliare abitata da famiglie, con ISEE fino a € 8.265,00, riduzione del 30%;
2. Unità immobiliare abitata da famiglie con più di tre figli, con ISEE fino a € 20.000,00, riduzione del 30%;
3. Famiglie con portatori di handicap riconosciuto dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3, con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 9.000,00, riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
4. Unità immobiliari adibite ad uso di attività commerciali, artigianali: riduzione del 50%.
5. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 150 mq i cui occupanti non siano superiori a 1 unità: riduzione del 30%;
6. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 250 mq i cui occupanti non siano superiori a 2 unità: riduzione del 30%;
7. Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 350 mq i cui occupanti non siano superiori a 3 unità: riduzione del 30%;
8. Unità immobiliari adibite a studi professionali: riduzione del 25%;
9. Per le unità immobiliari adibite ad uso di attività turistico-ricettive e attività di ristorazione il tributo verrà calcolato o sui giorni indicati nella richiesta di autorizzazione all'apertura o, sul numero dei giorni effettivi di apertura che verrà comunicata entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, con un minimo di novanta giorni per anno solare.

RIDUZIONI:

1. Riduzione per compostaggio domestico del 50% della quota variabile del tributo.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato discontinuo, da persone che non risiedono nel comune, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;
 - b. unità immobiliari occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che non siano locate: riduzione del 66,67%;
 - c. abitazioni diverse dalla principale, le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito, purché non costituenti pertinenze dell'abitazione principale, tenuta a disposizione dei residenti nel comune a condizione che non siano locate: riduzione del 30%.
 - d. utenze non domestiche ovvero magazzini senza vendita diretta e autorimesse utilizzate per il deposito mezzi, riduzione del 50% della parte variabile, in quanto sussiste una minore capacità di produzione di rifiuti.
 - e. ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%